



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 21.05.2019

Info/66/05.19/APPALTI/Modifiche al codice dei contratti sui ritardi di pagamento negli appalti

<p>APPALTI: PUBBLICATA LA “LEGGE EUROPEA CHE CONTIENE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI SUI RITARDI DI PAGAMENTO</p>

Poiché argomento di interesse delle aziende del settore che operano negli appalti, informiamo che Sulla G.U. n. 109 dell'11 maggio u.s. è stata pubblicata la **legge 3 maggio 2019, n. 37** recante "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018*" che entrerà in vigore il prossimo 26 maggio, contenente disposizioni **anche in merito ai ritardi di pagamento nella normativa appalti** (oltre che disposizione in materia di gestione dei RAEE, classificazione di sfalci e potature e abrogazione delle disposizioni recanti l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, già illustrate nella ns. precedente *Info/52(R)/04.19/ LEGGE EUROPEA/disposizioni ambientali- Sfalci e potature escluse dalla normativa rifiuti*, inviata il 30 aprile scorso).

Nell'art. 5 del provvedimento si segnala la sostituzione, dell'articolo 113 bis del Codice dei Contratti sui ritardi nei pagamenti negli appalti. La modifica fa seguito all'impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all'apertura della procedura di infrazione 2017/2090.

Il nuovo testo dell'articolo 113 bis del Codice dei contratti pubblici si articola in 4 commi:

- il comma 1 attiene agli **acconti**. Si stabilisce che essi devono essere corrisposti all'appaltatore entro 30 giorni da ogni SAL, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso (mai superiore a 60 giorni) nei casi in cui tale termine più lungo sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente al SAL e comunque non oltre 7 giorni dalla sua adozione;
- il comma 2 si riferisce invece al **pagamento**. La nuova disposizione è volta a eliminare lo iato temporale tra l'adempimento tecnico costituito dal collaudo (o dalla verifica di conformità) e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, il quale a sua volta consente l'emissione della fattura. Questi elementi divengono contestuali (o comunque separati da un massimo di 7 giorni) e il decorso del termine di 30 giorni muove dal momento in cui – in definitiva - la stazione appaltante pubblica, attraverso il collaudo o la verifica di conformità, acquisisce in via effettiva l'utilità dell'opera. Anche nel comma 2, sono fatti salvi, conformemente alla direttiva, i casi nei quali sia espressamente concordato un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni

e purché la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche giustificino tale termine più lungo;

- nel comma 3, la novella fa salvo anche il comma 6 dell'articolo 4 del D.lgs n. 231 del 2002, ai sensi del quale - quando è prevista una procedura volta ad accertare la **conformità della merce** o dei servizi al contratto - essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore;
- il comma 4 disciplina le **penali** a carico dell'imprenditore, lasciando intatto il dettato del previgente comma 2.

In allegato il testo della Legge Europea in GU e il testo il testo fronte dell'articolo 113 *bis* del Codice dei contratti pubblici modificato dalla Legge europea 37/2019.